



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 217 del 23/12/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 4 dicembre 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI,
GIUSEPPE SANSOLINI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

53) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ DOPOLAVORO FOOTBALL CLUB, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ESPOSITO DAVIDE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.168 LND DEL 20/11/2025
(Gara: MONTEFIASCONE – DOPOLAVORO FOOTBALL CLUB del 16/11/2025 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 189 del 5/12/2025

Con reclamo ritualmente proposto nei termini, la società Dopolavoro Football Club ha impugnato la sanzione disciplinare della squalifica per cinque gare irrogata dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio nei confronti del calciatore Davide Esposito, con Comunicato Ufficiale n. 168 LND del 20 novembre 2025, in relazione alla gara Montefiascone – Dopolavoro Football Club del 16 novembre 2025 (Campionato di Prima Categoria).

La società reclamante deduce l'eccessività della sanzione, sostenendo che il proprio tesserato, dopo l'espulsione per doppia ammonizione, si sarebbe avvicinato all'arbitro esclusivamente per chiedere di sollecitare la ripresa del gioco mediante rimessa laterale degli avversari, senza rivolgere frasi offensive né porre in essere comportamenti minacciosi.

Afferma altresì che, nella qualità di capitano, il calciatore avrebbe inteso semplicemente interloquire in forma civile con il Direttore di gara.

Dalla lettura del referto arbitrale, cui l'ordinamento sportivo attribuisce piena efficacia probatoria ai sensi dell'art. 61, comma 1, CGS, emerge invece una ricostruzione dei fatti del tutto diversa e puntuale.

Il Direttore di gara riferisce che il calciatore Esposito, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava con violenza all'arbitro facendo uno scatto di

cinque metri, venendo quasi a contatto con lo stesso, costringendo l'arbitro ad indietreggiare di due passi per evitarlo.

Contestualmente, il calciatore proferiva frasi gravemente offensive quali "ma che cazzo fai, sei ridicolo", urlate con tono violento e tali da richiedere l'intervento dei compagni per allontanarlo.

La condotta, descritta nel referto in modo preciso e coerente, evidenzia un atteggiamento oggettivamente minaccioso e aggressivo nei confronti del Direttore di gara, che non risulta superata da alcun elemento probatorio contrario, né la società reclamante ha fornito indicazioni idonee a incrinare la presunzione di veridicità.

Le affermazioni difensive si risolvono, pertanto, in mere contestazioni generiche, prive di supporto fattuale.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva D'Appello territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Barbara Studer

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

58) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MONTI PRENESTINI 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PALAZZINO FEDERICO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.168 LND DEL 20/11/2025

(Gara: TOR SAPIENZA S.R.L. – MONTI PRENESTINI 1919 del 15/11/2025 – Campionato Juniores Under 19 "B" Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 189 del 5/12/2025

Con reclamo tempestivamente proposto, la società Monti Prenestini 1919 ha impugnato la sanzione disciplinare della squalifica per quattro gare inflitta al calciatore Federico Palazzino dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con Comunicato Ufficiale n. 168 LND del 20 novembre 2025, in relazione alla gara Tor Sapienza S.r.l. – Monti Prenestini 1919 del 15 novembre 2025 (Campionato Juniores Under 19 "B" Regionale).

Il Giudice di prime cure, su conforme descrizione contenuta nel referto di gara, applicava la sanzione al calciatore che veniva espulso perché al termine della gara rivolgeva all'arbitro espressioni offensive (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS).

Deduce la reclamante che il proprio tesserato non avrebbe rivolto offese all'arbitro non avendone motivo dal momento che, dopo il fischio finale, la partita era stata vinta dalla società Monti Prenestini 1919, e in ogni caso, il Direttore di gara non avrebbe potuto riconoscerlo perché il Palazzino indossava in campo in quel momento una maglia diversa durante i festeggiamenti per la vittoria.

Aggiunge inoltre che, essendo l'episodio avvenuto a fine gara, l'arbitro avrebbe dovuto mostrare materialmente il cartellino rosso, cosa che non sarebbe avvenuta.

Dalla lettura del referto arbitrale, cui l'ordinamento sportivo attribuisce piena efficacia probatoria ai sensi dell'art. 61, comma 1, CGS, emerge invece una puntuale ricostruzione dei fatti, riportando il direttore di gara con chiarezza che al termine dell'incontro il calciatore Palazzino si avvicinava all'arbitro e, con insistenza, gli rivolgeva le seguenti espressioni offensive: «*come cazzo fai a fischiare un fallo al limite, ci stavi per rovinare la partita coglione*».

La circostanza addotta dalla reclamante secondo cui il calciatore indossava una "maglia diversa" non può assumere rilevanza idonea a scalfire l'attendibilità del referto, trattandosi di elemento non incompatibile con la corretta identificazione del tesserato, in particolare avvenuta al termine della gara, in un contesto in cui i giocatori sono a brevissima distanza temporale e fisica dagli eventi di gioco e dunque pienamente riconoscibili dall'arbitro.

Parimenti irrilevante è l'assunto secondo cui la frase offensiva sarebbe stata pronunciata da altro soggetto: la reclamante in tal modo deduce – senza alcun elemento concreto – che l'autore non

sarebbe il tesserato indicato nel referto mediante congetture insufficienti a incrinare la narrazione arbitrale, dettagliata e coerente.

Quanto alla mancata esibizione materiale del cartellino rosso, tale circostanza non incide in alcun modo sulla validità dell'adozione del provvedimento disciplinare, che può essere irrogato anche senza esibizione materiale, in particolare quando l'atteggiamento del tesserato è chiaramente riconducibile a condotta offensiva verso l'arbitro a gara conclusa come nel caso di specie.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva D'Appello territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Barbara Studer

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 11 dicembre 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

63) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ REAL MONTELANICO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ALLOCCA VINCENZO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.34 LND DEL 27/11/2025

(Gara: POL. SOC. CASTELLINSIEME – REAL MONTELANICO del 23/11/2025 – Campionato Terza Categoria Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 12/12/2025

La ASD Real Montelanico impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale del Lazio, il provvedimento emesso dal Giudice sportivo di primo grado con il quale veniva squalificato il calciatore Vincenzo Allocca per 5 gare, per aver rivolto frasi offensive al direttore di gara e reiterato tale condotta, con l'aggiunta di minacce, dopo il provvedimento disciplinare di espulsione.

La società reclamante, nelle memorie difensive, sosteneva che il proprio calciatore avesse proferito solo una frase irrispettosa e non offensiva e che dopo la notifica dell'espulsione non avesse in alcun modo minacciato l'arbitro; alla luce di ciò chiedeva la riduzione della sanzione a due giornate di squalifica.

Questa Corte, riunitasi da remoto in data 11/12/2025, esaminati gli atti ufficiali, assente la società pur essendo stata ritualmente convocata, non ritiene di accogliere il reclamo sulla base della seguente motivazione.

Dal referto arbitrale che, come è noto, costituisce piena prova circa i fatti accaduti ed i comportamenti tenuti dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (ex art. 61 c1 c.g.s.), emerge che il calciatore Vincenzo Allocca, tesserato e capitano della squadra del Real Montelanico, a seguito di un goal subito dalla propria compagine, pronunciava espressioni ingiuriose all'indirizzo dell'arbitro, accompagnate da minacce allo stesso.

Orbene, alla luce di tale comportamento deplorabile, non sussistono i presupposti per poter ridurre la squalifica di cinque giornate comminate al calciatore in oggetto, né la società ha presentato elementi probatori da giustificare una riduzione della sanzione.

Per tutto quanto detto, il Collegio giudicante,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
 Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI,
 GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

65) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ RED TIGERS 1957, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PUNTI DI PENALITÀ NELLA COPPA DISCIPLINA, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ASCONE DANIELE FINO AL 30/01/2026 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI LA MALFA ANDREA E PALMISANO GABRIELE PER 3 GAR, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.88 SGS DEL 27/11/2025

(Gara: LODIGIANI CALCIO 1972 – RED TIGERS 1957 del 22/11/2025 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 12/12/2025

La società Red Tigers 1957 impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale del Lazio, il provvedimento di primo grado con il quale veniva inibito il dirigente Daniele Ascone sino al 30/01/2026 e squalificati i calciatori Andrea La Malfa e Gabriele Palmisano per 3 gare. In particolare il dirigente Ascone era stato allontanato per proteste rivolte al direttore di gara e alla notifica del provvedimento disciplinare, proferiva frasi offensive verso lo stesso; il calciatore La Malfa espulso per aver spintonato un calciatore avversario e nel mentre usciva dal terreno di gioco colpiva con alcuni calci la panchina e la rete di recinzione; il calciatore Palmisano, infine, espulso per somma di ammonizioni e nell'abbandonare il terreno di gioco colpiva, anch'egli, con alcuni calci la panchina e la rete di recinzione. La società reclamante evidenziava che il sig. Ascone si era macchiato, al più, di una condotta antisportiva e non gravemente irrispettosa, mentre i due calciatori non avevano posto in essere una condotta violenta, bensì antisportiva, nei confronti dei calciatori avversari; per quanto detto chiedeva una riduzione delle sanzioni irrogate dal Giudice, nonché la riduzione dei punti di penalità applicati per la classifica Coppa Disciplina.

Questa Corte, esaminati gli atti ufficiali, sentita la società, ritiene, in via preliminare, di non poter esaminare quest'ultima domanda in quanto non oggetto della sua giurisdizione; nel merito ritiene di poter accogliere il reclamo sulla base della seguente motivazione. Dal referto arbitrale emerge che nel corso della seconda frazione di gioco il dirigente Daniele Ascone protestava ripetutamente nei confronti dell'arbitro, invitato a desistere da tale condotta, continuava ad inveire verso lo stesso, alla notifica del provvedimento di espulsione offendeva l'arbitro; il calciatore Andrea La Malfa, a seguito di un fallo di gioco subito da un avversario, spintonava quest'ultimo aggredendolo verbalmente, mentre usciva dal terreno di gioco, dopo essere stato espulso, colpiva con un violento calcio la panchina e la rete di recinzione; il calciatore Gabriele Palmisano, capitano della squadra, dopo essere stato ammonito per proteste, continuava a tenere tale condotta e veniva espulso per somma di ammonizioni, nel mentre usciva dal terreno di gioco sferrava un violento calcio verso la panchina e la rete di recinzione. Il Collegio, pur riconoscendo il disvalore delle diverse azioni poste in essere sia dal dirigente che dai due calciatori in oggetto, ritiene comunque eccessive le sanzioni loro irrogate, alla luce delle circostanze fattuali presenti e pertanto ritiene corretto ridurle per adeguarle a fattispecie analoghe. Per tutto quanto detto, il Collegio giudicante,

DELIBERA

Di dichiarare il non luogo a procedere, in relazione alla richiesta di revisione dei punti di penalità nella Coppa Disciplina.

Di accogliere altresì il reclamo, riducendo l'inibizione a carico del dirigente Ascone Daniele al 15/01/2026 e la squalifica a carico dei calciatori La Malfa Andrea e Palmisano Gabriele a 2 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
 F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
 F.to Livio Proietti

66) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SORATTE-CAPENA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 300.00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CENCI PIERGIORGIO FINO AL 30/06/2026, A CARICO DEL DIRIGENTE PIERGENTILI PAOLO FINO AL 31/12/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MORICO DANIELE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.176 LND DEL 27/11/2025 (Gara: SORATTE-CAPENA – VIS AURELIA S.S.D. A R.L. del 23/11/2025 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 198 del 12/12/2025

Con delibera pubblicata il 27.11.2025 sul C.U. n.176 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara Soratte-Capena - Vis Aurelia del 23.11.2025, così decideva:

*"[...] Il Giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali della gara di cui i epigrafe, rileva che: al termine del I tempo, al momento in cui l'Arbitro aveva decretato la fine dello stesso, **alcuni Dirigenti ed il calciatore n. 7, MORICO Daniele, capitano, della società Soratte-Capena accerchiavano l'Arbitro, protestando nei suoi confronti in merito alla espulsione di un proprio calciatore avvenuta pochi istanti prima In particolare il Dirigente Accompagnatore, sig. CENCI Piergiorgio, qualificatosi anche Presidente della società, afferrava il Direttore di gara alle spalle, per la maglia, spingendolo e stratonandolo per alcuni metri, nel contempo assumendo comportamento aggressivo e minaccioso. Nel momento in cui l'Arbitro giungeva nel proprio spogliatoio, i predetti Dirigente e capitano vi entravano anch'essi, indebitamente, persistendo più volte nel minacciarlo in maniera pesante di rappresaglie, in merito all'esito della gara.***

Interveniva a difesa del Direttore di gara un Dirigente della società avversaria, che provava ad allontanarli e proteggerlo, ma veniva anch'esso spinto via e minacciato. In questa situazione, l'Arbitro, subendo il peso psicologico delle gravi e ripetute minacce e temendo per la propria incolumità fisica, non potendosi neppure chiudere nello spogliatoio, in quanto mancavano le chiavi del medesimo, decideva di proseguire la gara "pro-forma" onde evitare ulteriori aggressioni verbali e fisiche nei suoi confronti. Al momento il risultato della gara era Soratte-Capena - Vis Aurelia SSD ARL 1 - 0. Considerato che la decisione dell'Arbitro di proseguire la gara "pro forma" rientra nei suoi poteri, ai sensi dell'art 64 comma 2 delle NOIF e della Regola n. 5 del Regolamento del Gioco del calcio, e che la responsabilità dei fatti accaduti è da attribuir alla società Soratte Capena, visto l'art 10 comma 1 del C.G.S. DELIBERA - d'infliggere alla società SORATTE-CAPENA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonchè l'ammenda di euro 300,00; - di squalificare il calciatore della società Soratte-Capena, MORICO Daniele, capitano, per n. 4 gare effettive (art. 36, c.1, l. a del CGS); - di inibire il Dirigente Accompagnatore della società Soratte-Capena sig. CENCI Piergiorgio, fino al 30/06/2026 (art. 36 c.2 l. b CGS); - di inibire il Dirigente Addetto all'Arbitro, sig. PIERGENTILI Paolo, sino al 31/12/2025 per mancata assistenza al Direttore di gara [...]."

Con reclamo **ritualmente e tempestivamente** proposto, **preceduto da tempestivo preannuncio**, la reclamante ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo, **chiedendone l'integrale riforma**, deducendo, in sintesi, che vi sarebbero stati **episodi di contestazione** e l'uso di **toni parzialmente accesi** nei confronti dell'arbitro, tuttavia **circoscritti a pochi minuti e concentrati in prossimità del fischio di chiusura del primo tempo**; la gara sarebbe proseguita in modo **effettivo e non "pro forma"**, quantomeno per l'intera durata del **secondo tempo**, che si sarebbe svolto **regolarmente e senza ulteriori criticità**, sicché l'eventuale determinazione dell'arbitro sarebbe maturata **solo a posteriori**, all'atto della **compilazione del rapporto di gara**; la squadra, comunque, sarebbe rimasta **ignara** di un'eventuale direzione "pro forma" dell'incontro.

La reclamante, inoltre, assume che **non** si sarebbero verificate **situazioni di particolare minaccia** o di concreto **rischio per l'incolumità** tali da imporre l'adozione di misure eccezionali.

La reclamante ha presentato richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 11.12.2025 svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esamina il reclamo in epigrafe.

E' presente il dirigente Cenci Piergiorgio (dirigente) Tesserato per la società Soratte-Capena il quale si riporta all'atto di reclamo insistendo per il suo accoglimento.

Il sig. Cenci dichiara che, a fine primo tempo, l'arbitro sarebbe parso confuso e consapevole di un errore; Il sig. C. riferisce di aver protestato in modo energico e di aver allontanato solo verbalmente alcuni tesserati avversari. Successivamente, l'arbitro avrebbe chiamato il capitano per un breve colloquio, ribadendo la possibilità di aver sbagliato, e la gara sarebbe ripresa senza tensioni.

Il sig. Cenci contesta l'ipotesi che la gara sia stata condotta "pro forma" a partire dall'intervallo: a suo avviso, la decisione sarebbe stata assunta soltanto dopo il termine dell'incontro, in sede di stesura del referto. A sostegno, il sig. Cenci evidenzia che nel secondo tempo l'arbitro avrebbe concesso minuti di recupero e avrebbe continuato ad adottare provvedimenti disciplinari; circostanze che, secondo il sig. Cenci sarebbero incompatibili sia con una conduzione "pro forma" sia con un eventuale stato di timore o minaccia, nel qual caso l'arbitro avrebbe semplicemente concluso la gara senza ulteriore gestione tecnica e disciplinare.

Il sig. Cenci sottolinea anche che l'unica ammonizione del secondo tempo avrebbe riguardato il capitano, ossia la persona che aveva parlato con l'arbitro tra primo e secondo tempo e alla quale l'arbitro avrebbe ammesso l'errore; per il sig. Cenci anche questo elemento confermerebbe che la gara non veniva portata avanti "pro forma". Aggiunge inoltre che, in fase di riconoscimento, l'arbitro avrebbe chiesto al capitano di leggere la lista dei tesserati, circostanza che il sig. Cenci definisce anomala rispetto alla propria esperienza.

Infine, il sig. Cenci ribadisce che l'incontro sarebbe stato complessivamente tranquillo, salvo l'episodio dell'espulsione, e riferisce che, durante il secondo tempo, l'arbitro avrebbe riportato una distorsione e si sarebbe rivolto proprio al sig. Cenci chiedendogli per due volte del ghiaccio in panchina. In base a tali elementi, il sig. Cenci conclude chiedendo la revisione di tutte le sanzioni.

Ciò posto, osserva il decidente come il reclamo sia fondato, nei termini e nei limiti che seguono.

Come disposto nel Regolamento del Giuoco del Calcio, l'arbitro deve astenersi dall'iniziare o far proseguire la gara quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti e oggetti comunque idonei a offendere. L'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico.

E ancora, l'arbitro deve astenersi dall'iniziare o far proseguire la gara qualora si verificano fatti o situazioni che, in concreto, ritenga gravemente pregiudizievoli per la incolumità propria, degli altri ufficiali di gara o dei calciatori e/o tali da non consentirgli di dirigerla in piena indipendenza di giudizio.

Prima di adottare tali eccezionali decisioni, l'arbitro (se le circostanze lo consentono) deve porre in essere tutte le misure disciplinari che sono in suo potere.

Qualora tali circostanze non lo consentano o i provvedimenti assunti non conseguano il ripristino delle condizioni di normalità, l'arbitro deve sospendere definitivamente la gara o, se impossibile, continuarne la direzione *pro-forma* esclusivamente al fine di evitare il verificarsi di eventi di maggiore gravità.

Tale seconda decisione potrà essere comunicata, nel momento e nei modi più opportuni, agli altri eventuali ufficiali di gara e dovrà essere segnalata nel rapporto di gara, precisando esaurientemente i motivi che la hanno determinata, nonché il minuto esatto in cui la gara non è stata ritenuta più regolare (cfr. Il Regolamento del Giuoco del Calcio corredato delle Decisioni Ufficiali FIGC e della Guida Pratica AIA - 2025).

Orbene, dal complessivo tenore delle disposizioni richiamate si ricava che la direzione "*pro forma*" integra una **soluzione eccezionale e residuale**, praticabile unicamente quando ricorrano, in concreto, condizioni tali da rendere pregiudizievole per l'incolumità o comunque incompatibile con l'indipendenza di giudizio la direzione ordinaria della gara, e sempre che – "se le circostanze lo consentono" – il direttore di gara abbia previamente posto in essere **tutte le misure disciplinari** rientranti nei propri poteri, o che, nonostante tali misure, non sia stato possibile ripristinare condizioni di normalità, fermo il dovere di **precisare nel rapporto** i motivi e "il minuto esatto" dal quale la gara non è stata più ritenuta regolare.

Tale inquadramento si coordina con la disciplina di cui all'art. 10 CGS, che, nel regolare le conseguenze sui risultati di gara, stabilisce – al comma 1 – che "1.

La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 [...] o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1".

La norma, pertanto, subordina l'applicazione della perdita della gara alla ricorrenza di una responsabilità della società per fatti o situazioni che abbiano **effettivamente inciso** sulla regolarità della gara o ne abbiano impedito la regolare effettuazione e affida agli organi di giustizia sportiva la verifica "se e in quale misura" tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara.

Nel caso di specie, pur dovendosi rimarcare la gravità delle condotte descritte nel referto (segnatamente l'accesso indebito allo spogliatoio, le frasi intimidatorie e l'interferenza posta in essere nei confronti del direttore di gara), non risultano adeguatamente dimostrati – con il grado di puntualità richiesto per fondare un effetto così incisivo quale la perdita della gara – i presupposti che giustificano la protrazione della direzione "pro forma" per l'intera ripresa, né risulta che siano state esperite le opzioni coerenti con la scansione procedurale indicata dalla Guida Pratica.

Dal referto arbitrale (la "fede privilegiata" ex art. 61 CGS concerne i **fatti storici**, non anche le **valutazioni** e le **conclusioni giuridiche** che da essi si intendano trarre in ordine alla verifica del **nesso di incidenza** di tali fatti sulla regolarità della gara ai fini dell'art. 10 CGS, nonché la scelta tra perdita gara, ripetizione o convalida del risultato, che rientrano nell'apprezzamento proprio dell'organo giudicante), invero, risulta che, a fine primo tempo, l'arbitro veniva accerchiato da dirigenti e capitano dello Soratte-Capena; il sig. Cenci, qualificandosi presidente, lo afferrava per la maglia, lo spingeva e lo stratonava per diversi metri urlandogli " **renditi contro chi ti sei messo**" e intimandogli di rientrare negli spogliatoi. L'arbitro non adottava provvedimenti nell'immediato perché temeva per la propria incolumità.

Negli spogliatoi, il sig. Cenci e il n. 7 continuavano a minacciarlo con frasi quali "**attento a quello che fai, ti sei messo contro la squadra di casa, non sai chi siamo, stai attento**" e " **stai attento a quello che fai, questa gara deve finire solo in un modo altrimenti già conosci le conseguenze, già lo sai.**"

L'arbitro riusciva ad allontanarli solo grazie all'intervento di un dirigente della Vis Aurelia, a sua volta spinto e minacciato.

Per il clima ostile e l'assenza di chiavi per chiudere lo spogliatoio, il direttore di gara proseguiva la partita "pro forma"; il secondo tempo si svolgeva senza episodi rilevanti in campo, ma con proteste continue.

Quanto ai provvedimenti disciplinari, il calciatore Morico Daniele veniva ammonito al 42' del 2t per fallo imprudente e al 35' del 2t veniva ammonito un altro dirigente dello Soratte-Capena.

Dalla ricostruzione offerta dagli atti non emerge, dunque, che, a fronte del lamentato timore per la propria incolumità, l'arbitro abbia richiesto l'ausilio di soggetti preposti alla sicurezza o, comunque, l'intervento delle Forze dell'Ordine, né che abbia adottato tempestivamente quei provvedimenti disciplinari idonei a prevenire e reprimere le condotte contestate.

E tuttavia, una volta ripresa la gara, il secondo tempo – per stessa indicazione del referto – si svolgeva senza episodi rilevanti in campo ("in modo tranquillo"), con la sola persistenza di "proteste", ed il direttore di gara ha comunque proseguito ad esercitare, sia pure in misura limitata, il proprio potere tecnico-disciplinare, irrogando ammonizioni nel corso della ripresa.

Tali elementi, valutati unitariamente, non appaiono pienamente compatibili con la prospettazione di una situazione di **concreto e attuale pericolo** tale da non consentire la direzione in piena indipendenza di giudizio per un intero tempo di gioco, né con l'assunto della necessità di una conduzione meramente cautelativa "pro forma" al fine di evitare eventi di maggiore gravità.

Invero, la protrazione della gara sino al termine, in un contesto descritto come sostanzialmente tranquillo sul terreno di gioco, depone nel senso che non si sia realizzata, nella ripresa, quella situazione eccezionale e non fronteggiabile che sola può legittimare la qualificazione dell'intero secondo tempo come "pro forma" in senso tecnico.

Ne consegue che i fatti occorsi – pur meritevoli di autonoma e severa valutazione sotto il profilo disciplinare personale non risultano, allo stato, idonei a sorreggere l'effetto ulteriore e più affittivo della **perdita della gara**.

Quanto alle sanzioni personali e al profilo della dosimetria della sanzione, la Corte ritiene che la

condotta ascritta al sig. Cenci, per come descritta nel referto arbitrale, integri violazione di rilevante gravità e giustifichi l'adozione di una misura inibitoria; tuttavia, avuto riguardo al complessivo compendio e alla necessità di ricondurre la risposta sanzionatoria a criteri di proporzionalità, l'inibizione può essere rideterminata in misura ridotta, nei termini indicati in dispositivo.

Diversamente, quanto alla posizione del sig. Piergentili Paolo, la sanzione irrogata dal primo giudice è stata motivata quale "mancata assistenza al Direttore di gara".

Tuttavia, dagli atti disponibili non emergono elementi specifici, puntuali e individualizzanti idonei a dimostrare una concreta omissione di assistenza ascrivibile al medesimo, né risulta che l'arbitro abbia formalmente richiesto il suo intervento o che l'omissione, ove sussistente, abbia avuto incidenza causale sulla gestione dell'episodio, essendosi anzi dato atto dell'intervento di un dirigente della società avversaria. In difetto di un adeguato supporto fattuale e motivazionale circa la responsabilità personale del Piergentili, la relativa inibizione deve essere annullata.

Rimangono, invece, ferme le ulteriori statuizioni disciplinari non incise dalle considerazioni sopra svolte.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la punizione sportiva della perdita della gara e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della gara, annullando l'inibizione a carico del dirigente Piergentili Paolo e riducendo l'inibizione a carico del dirigente Cenci Piergiorgio al 31/03/2026, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 23 dicembre 2025

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato